



AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Con l'intervento tecnico, giuridico e scientifico di:

Deloitte.



In occasione di Pesaro Capitale Italiana della cultura 2024
Korus Partners e Deloitte omaggiano la città, il territorio, la regione Marche,
per lo sviluppo della cultura di impresa, attraverso atti, convegni, dibattiti e documenti.
Evento unico ed eccezionale per il sistema economico e produttivo della regione.



21 ottobre 2024, ore 14:30, Charlie Urban Hotel, viale Trieste 281, Pesaro

M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi
Il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity
La buona governance ed il ricambio generazionale


















M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



The building is a three-story structure made of light-colored brick. The top edge features a crenellated roofline. The second floor has four windows, each with a decorative stone lintel featuring a relief sculpture. The first floor is characterized by a series of seven large, rounded arches supported by thick, square stone columns. The Italian flag and the European Union flag are mounted on poles in front of the second floor. To the left, a black street lamp with two white globe lights stands on the sidewalk. To the right, a portion of an adjacent building is visible, showing a window with a sign that reads "cattedrale museo diocesano".


A black street lamp with two white globe lights, positioned on the sidewalk in front of the building.

cattedrale
museo diocesano



STS DELOITTE

Dott. Matteo Cornacchia




M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



KORUS PARTNERS

Dott. Agostino Cesaroni

*Programma dell'evento nel contesto della Cultura di Impresa ed
in omaggio a Pesaro Capitale Italiana della Cultura.*



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.







Andante maestoso



Andante maestoso








AIFI

Dott. Innocenzo Cipolletta
Presidente di AIFI

*Private equity, venture capital e private debt a supporto
della crescita delle PMI.*




M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



UNIVERSITÀ DI URBINO

Prof. Giorgio Calcagnini
 Rettore Università di Urbino

L'Università e lo stile etico di fare impresa.



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.




TECNE AZIENDA SPECIALE CCIAA MARCHE

Dott. Moreno Bordoni

Camera di Commercio delle Marche

*Il mondo delle PMI Italiane alla base dello sviluppo economico-
sociale del Paese.*



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.


EX TERRA OMNIA





Dott. Alessandro Profumo

Le operazioni di M&A - opportunità per lo sviluppo e la crescita delle imprese - l'evoluzione e l'importanza della governance aziendale.



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.







STS DELOITTE

Dott. Primo Ceppellini

Partner STS Deloitte

La buona governance e il ricambio generazionale.

La buona governance e il ricambio generazionale

a cura di Primo Ceppellini

Pesaro 21 ottobre 2024



LA FASE PREPARATORIA: L'APPROCCIO AD UNA NUOVA GOVERNANCE

FILOSOFIA DEL PROGETTO


COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI: PSICOLOGIA

CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI


INVENTARIO DEGLI ASSETS/AREE COINVOLTI NEL PROGETTO

SIMULAZIONI E PROVE DI RESISTENZA


IL LIVELLO DELLA GOVERNANCE




L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE




IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PARTECIPANTI




CONSAPEVOLEZZA DELLE TEMATICHE IN GIOCO



CHIAREZZA DEL PERCORSO E DELLA STRUTTURA FINALE



GLI STRUMENTI CHE IL SISTEMA METTE A DISPOSIZIONE



RISPETTO DELLA NORMATIVA SUCCESSORIA

QUOTA DI LEGITTIMA / QUOTA DISPONIBILE

CONSIDERARE DONAZIONI IN VITA E TESTAMENTO

PATTI SUCCESSORI NULLI TRANNE PATTO DI FAMIGLIA

ATTENZIONI ALLE DONAZIONI INDIRETTE

LA STRUTTURA GIURIDICA FINALE DEVE ESSERE FLESSIBILE



CLAUSOLA ANTISTALLO A LIVELLO DI GESTIONE


A LIVELLO STATUTARIO PER IL
CDA (CLAUSOLA DA VALUTARE
ANCHE PER UN PATTO
PARASOCIALE)




IN CASO DI STALLO
DECISIONALE OBBLIGO DI
IDENTIFICARE UN
ESPERTO (CONDIVISO O
SE IMPOSSIBILE CON
NOMINA DA PARTE DI
SOGGETTO
ISTITUZIONALE)

SE LA SITUAZIONE
PERSISTE INTRODUZIONE
NEL CDA DI UN
SOGGETTO
INDIPENDENTE CON
NOMINA CONDIVISA O DA
PARTE DI SOGGETTO
ISTITUZIONALE

LIMITI E BENEFICI DELLE CLAUSOLE ANTISTALLO




IMPORTANZA DI UN APPROCCIO STRUTTURATO





a Deloitte business

CLA Società tra Professionisti S.r.l.
Via Torino 60, Milano, 20123 Italia



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.






STS DELOITTE

Ne discutono: Dott. Simone Badioli (AD AEFPE SPA), Dott. Augusto Balestra (CEO FARO VALUE SPA, Società Benefit, Lead Advisor Faro AL SICAV). Modera: Dott. Matteo Cornacchia (Equity Partner STS Deloitte).
Founder di S&O multi family office

L'approccio alle operazioni di M&A di un Gruppo industriale e di un Fondo di private equity.




M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



FIDUCIARIA MARCHE
RE.FI.DA FIDUCIARIA

Dott. Federico Barbieri
Fiduciaria Marche

*Ipotesi e progetti per le operazioni di M&A, di passaggio generazionale
e di sviluppo delle Imprese.*



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



UNICREDIT

Dott. Gianfranco Sansone

Head of Corporate Lending Italy UniCredit

*La banca a supporto delle operazioni di finanziamento,
transizione ed efficienza nei processi produttivi.*

La banca a supporto delle operazioni di finanziamento, transizione ed efficienza nei processi produttivi

UniCredit Unlocked

Pesaro, 21 Ottobre 2024

Agenda



Soluzioni di finanziamento su misura per le imprese



Supporto alla transizione ESG



Piano di Transizione 5.0



Principali soluzioni Capital Light



UniCredit a supporto delle Imprese

Soluzioni di finanziamento su misura per le imprese

UniCredit offre un'ampia gamma di servizi a supporto delle diverse esigenze finanziarie delle imprese, dai prodotti tradizionali di finanziamento a medio e lungo termine alle soluzioni «tailor made» per affrontare tematiche finanziarie e strategiche per la crescita e lo sviluppo

- **Finanziamenti a medio e lungo termine:** finanziamenti destinati all'acquisto di unità immobiliari, di impianti e macchinari, per investimenti strutturali e/o strumentali, quali:
 - Mutui e Finanziamenti: per sostenere le spese per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, impianti e macchinari propedeutici all'attività d'impresa
 - Mutui per destinazioni particolari: per coadiuvare i piani di ricapitalizzazione aziendale
 - Aperture di credito: i finanziamenti rinnovabili da utilizzare per diverse finalità: soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente: finanziamenti in pool, financial sponsors e private equity, green lending, project finance, commodity trade finance, finanziamenti strutturati per il commercio internazionale

- **Leveraged and Acquisition Finance:** sostenere finanziariamente le imprese e i fondi di private equity nei processi di acquisizione di pacchetti societari di maggioranza o di minoranza, con un'assistenza in tutte le fasi del processo:
 - analisi dei fabbisogni e delle fonti di finanziamento
 - definizione del mix delle fonti di finanziamento ritenuto più equilibrato
 - analisi e verifica della sostenibilità finanziaria dell'intervento, sulla base di un piano industriale di sviluppo e degli elementi quantitativi riflessi nel business plan dell'acquisizione
 - valutazione della struttura societaria/legale più adeguata a sostenere l'acquisizione
 - strutturazione, sottoscrizione a fermo e/o in pool con altre banche del finanziamento necessario per l'acquisizione



Verso modelli di business più sostenibili, insieme

- In UniCredit **accompagniamo i clienti nel loro percorso ESG** - Environmental, Social e Governance - favorendo una transizione verso un'economia più sostenibile, con soluzioni di finanziamento dedicate e servizi di consulenza alle imprese, finalizzati alla valutazione del proprio profilo ESG
- **UniCredit supporta inoltre le imprese che intendono partecipare al “Piano Transizione 5.0”**, l’iniziativa del Governo che prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta a fronte di progetti di innovazione che compor comportino una riduzione dei consumi energetici
- Il "Piano Transizione 5.0" si inserisce all'interno della terza edizione del più ampio programma della banca denominato "**UniCredit per l'Italia**", che dal 2022 sostiene le famiglie, i privati e le imprese accompagnandole nella loro evoluzione e supportandone il posizionamento competitivo. UniCredit per l'Italia, amplia così il plafond a disposizione del sistema produttivo italiano di ulteriori 5 miliardi di euro, per un importo di 15 miliardi di euro stanziato nel 2024 e un totale di circa 35 miliardi di euro dal 2022.



UniCredit a fianco delle Imprese

Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta uno strumento importante, sia per migliorare la sostenibilità e la digitalizzazione delle imprese italiane, sia per rafforzare la crescita economica attraverso il sostegno agli investimenti



Tipologia investimenti previsti

- in **beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati** (es. software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
- in **beni necessari per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili** (es. pannelli fotovoltaici)
- in **formazione del personale** nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi



Il credito d'imposta

- è riconosciuto a **condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento** e varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi (% di riduzione dei consumi energetici).





FONDO DI GARANZIA PMI

Target

Piccole e Medie Imprese (PMI) e professionisti titolari di partita IVA di diversi settori produttivi

- > Importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa pari a €5.000.000

»» Caratteristiche

- **Garanzia diretta** sul singolo finanziamento
- **Tranched Cover Italia** – garanzia di portafoglio

»» Costi

- Commissione di garanzia una tantum max 1% dell'importo garantito
- Gratuita per le microimprese e per alcune tipologie (start up innovative, Imprese del Mezzogiorno, etc)

»» % Garanzia

- 55% per esigenze di liquidità (fascia 1 -2)
- 60% per esigenze di liquidità (fascia 3 - 4)
- **80% per investimenti**
- **80% start up anche innovative**
- 50% per investimenti nel capitale di rischio sempre esclusa la fascia 5
- **80% per investimenti**





SACE FUTURO

Target

Qualsiasi tipologia di **impresa** costituita nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa

> Importo minimo: € 50.000;
massimo: € 50.000.000

>> Caratteristiche

Il **finanziamento** deve essere destinato a progetti inerenti gli Obiettivi Strategici, ad esempio:

- **l'innovazione tecnologica**
- la **digitalizzazione**
- le **infrastrutture** e la **sostenibilità**
- le filiere strategiche
- le aree economicamente svantaggiate
- lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

>> % Garanzia

- Garanzia SACE per il **70%** dell'importo del mutuo



Principali Soluzioni Capital Light ⁽¹⁾

SACE GREEN



SACE GREEN

Target

Qualsiasi tipologia di impresa costituita nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa con fatturato non superiore a € 500.000.000

»» Caratteristiche

Il **finanziamento** è destinato a finanziare i nuovi progetti o le spese già sostenute per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **innovazione tecnologica**
- **mitigazione** dei **cambiamenti climatici/ adattamento** ai cambiamenti climatici
- protezione **acque e risorse marine**
- **economia circolare**
- **prevenzione e riduzione inquinamento**
- protezione **biodiversità e ecosistemi**

»» % Garanzia

- Garanzia SACE **fino all'80%** dell'importo del mutuo





Maometto II
Il signor Brusolino




KORUS PARTNERS

STUDIO CESARONI-TATO'-BARTOLUCCI

Dott. Michele Cenci

L'abuso del diritto nei processi di riorganizzazione societaria.



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



STUDIO MAINARDI-TASINI

Dott. Massimiliano Tasini

Profili fiscali delle clausole di garanzia.





STS DELOITTE

Dott.ssa Elisa Pasqui

Partner STS Deloitte

Novità in materia di operazioni straordinarie introdotte dalla Riforma fiscale: la Scissione mediante scorporo e il conferimento di partecipazioni.

Studio Tributario
e Societario



Novità in materia di operazioni
straordinarie introdotte dalla
riforma fiscale



21 Ottobre 2024

Elisa Pasqui

Deloitte.

La scissione con scorporo



21 Ottobre 2024

Elisa Pasqui


Scissione con scorporo

Elementi caratteristici


Il D. Lgs. n. 19/2023 (in vigore dal 22 marzo 2023) ha introdotto nel Codice civile l'art. 2506.1 disciplinante la **scissione mediante scorporo**, operazione con la quale **la società scissa assegna una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione attribuendo le relative partecipazioni a sé stessa (e non ai soci della scissa come avviene in una scissione «tradizionale»)**.

Tale operazione costituisce un'**alternativa al conferimento** per le società che intendono trasferire attività e passività a società di nuova costituzione; il D. Lgs. n. 19/2023, infatti, precisa che tale finalità potrà ora essere perseguita «anche» avvalendosi della disciplina della scissione.

Ante-scissione



Post-scissione «tradizionale»




Post-scissione con scorporo



Scissione con scorporo di azienda/asset VS conferimento

Conferimento



Scissione con scorporo

Elementi caratteristici

- **oggetto** di assegnazione è una parte del patrimonio della scissa;
- la società scissa **continua** la propria attività.

- le **partecipazioni** nella o nelle beneficiarie sono **assegnate alla scissa** e non ai soci di quest'ultima.

- le società beneficiarie dovrebbero essere società di **nuova costituzione** (si evidenzia che il Notariato considera legittima la scissione mediante scorporo a favore di società preesistenti);

- non è applicabile il **diritto di recesso** dei soci giacché l'operazione non modifica le partecipazioni detenute dai soci;
- trova applicazione la disciplina delle **opposizioni creditorie**.

- **non** è prevista la redazione di una **valutazione estimativa** da parte di un soggetto indipendente;
- **non sono richieste:** la situazione patrimoniale, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.


Scissione con scorporo

Scissione con scorporo VS conferimento

La scissione con scorporo si inserisce nell'ambito delle operazioni di **pianificazione e riorganizzazione delle strutture societarie** e consente di perseguire diverse finalità strategiche quali, ad esempio, scorporare specifici rami aziendali, creare livelli intermedi di una catena partecipativa di un gruppo oppure creare holding o sub- holding intermedie.


La scissione con scorporo e il conferimento sono sostanzialmente due operazioni **fungibili dal punto di vista economico-aziendale**, tuttavia, il **regime fiscale risulta significativamente** differente soprattutto in caso di conferimento/scissione di singoli asset non costituenti una azienda.

Scissione con scorporo




Scissione con scorporo di azienda/asset VS conferimento

Conferimento




Scissione con scorporo

Trattamento fiscale - neutralità



Scissione con scorporo

Trattamento fiscale - neutralità




Il passaggio da beni di primo grado (*i.e.*, asset oggetto di scorporo) a beni di secondo grado (*i.e.*, azioni/quote beneficiaria) avviene in **continuità di valori**:

- le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento in caso di azienda, assumono in capo alla beneficiaria i **medesimi valori fiscali** che avevano in capo alla scissa;
- le **partecipazioni assegnate** alla scissa assumono quale valore quello determinato dalla differenza tra i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività oggetto di scorporo (anche se non configurano azienda).

Le attività e le passività trasferite alla beneficiaria si considerano **possedute dalla beneficiaria anche per il periodo di possesso maturato in capo alla scissa**.

In caso di scorporo di azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa **ereditano l'anzianità** riferibile all'azienda oggetto di scorporo.



Scissione dell'immobile da Alfa a Alfa 2

Scissione con scorporo

Trattamento fiscale – deroghe alla disciplina generale (art. 173 del TUIR)

Retrodatazione degli effetti fiscali – c. 7

Non applicabile in quanto la **retrodatazione** della scissione non è consentita in caso di scissione parziale.

Limitazioni alla riportabilità dei *tax asset* – c. 10

Le condizioni e i limiti al riporto delle perdite **si applicano solo** nell'ipotesi in cui la **beneficiaria preesista** alla scissione. In tale caso, dette limitazioni si applicano anche alle eventuali perdite della beneficiaria.



Ripartizione del costo delle partecipazioni – c. 3

Non applicabile in quanto la partecipazione nella beneficiaria sarà assegnata alla società scissa e non ai suoi soci, pertanto, non deve essere ripartito il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella scissa.

Stratificazione del patrimonio e ricostituzione delle reserve in sospensione d'imposta – c. 9

Non applicabile in quanto è prevista una disposizione specifica per la scissione mediante scorporo.

Scissione con scorporo

Abuso del diritto


Lo schema di D. Lgs. propone di introdurre nell'attuale art. 173 del TUIR il c. 15-*quinquies* ai sensi del quale «*Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta*».

Analogamente a quanto disposto in caso di conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione nella conferitaria, anche nel caso di scissione mediante scorporo di un complesso aziendale, **la successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria non rientra tra le operazioni c.d. abusive.**

La bozza di relazione illustrativa allo schema di D. Lgs. precisa che, in linea di principio, non dovrebbe costituire ipotesi di abuso del diritto la cessione delle azioni/quote di una beneficiaria di una scissione mediante scorporo di singoli *asset*, in quanto non sarebbe applicabile il regime PEX per carenza del requisito della commercialità.

Approccio case-by-case
→ Beni minusvalenti

Alfa cede le quote in Alfa 2 a favore terzi



Scissione con scorporo

Responsabilità civilistica e fiscale

Fiscale

Responsabilità

Civilistica

D. Lgs. n. 472/1997

Ai fini fiscali, l'art. 15, c. 2, del D. Lgs. n. 472/1997 dispone che «*Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile [...], ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia*». Pertanto, anche in caso di scissione con scorporo, al pari di quanto accade in caso di scissione tradizionale, vi è un'**illimitata responsabilità, sotto un profilo tributario**, per le passività derivanti da violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia giuridica della scissione mediante scorporo.

A **differenza del conferimento di azienda non vi è la possibilità di limitare detta responsabilità tributaria** nemmeno in via sussidiaria e al valore nel patrimonio rimasto/assegnato in capo all'entità, neppure attraverso la richiesta di un apposito certificato dei carichi pendenti.

Codice Civile

L'art 2506-*quater* comma 3, Codice Civile, prevede la **responsabilità solidale**, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato/rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

L'estensione della responsabilità fiscale alla scissione con scorporo è applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Il conferimento di partecipazioni



21 Ottobre 2024

Elisa Pasqui

Conferimento di partecipazioni

Trattamento fiscale


Il **conferimento di partecipazioni** è un'operazione assimilata alla **cessione a titolo oneroso**, pertanto, in capo al conferente si realizza una plusvalenza/minusvalenza che viene determinata come differenza tra il **valore normale** della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 9, c.4 del TUIR e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa.

In deroga alla predetta regola generale e al ricorrere di determinate condizioni, trova applicazione il cd. regime del realizzo controllato che consente di attribuire una **neutralità fiscale indotta** ai conferimenti di partecipazioni.

L'**art. 175 del TUIR** disciplina i **conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento** realizzati esclusivamente **tra soggetti** residenti in Italia e **titolari di reddito d'impresa** prevedendo che in capo al soggetto conferente la plusvalenza non viene determinata secondo il valore normale ma assumendo come corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente **il maggiore tra:**

- il valore contabile di iscrizione delle partecipazioni acquisite per effetto del conferimento nel bilancio del conferente;
- il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio della conferitaria.

Il comma 2 dell'**art. 177 del TUIR** prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di un conferimento mediante il quale **la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo** sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.




➔ **neutralità indotta** = la conferitaria aumenta il patrimonio netto in misura pari al valore fiscale che la partecipazione aveva presso il conferente.

Conferimento di partecipazioni

Trattamento fiscale – riforma fiscale

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso attua le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lett. f) della Delega Fiscale concernente, tra l'altro, i **principi e i criteri direttivi in materia di scambi di partecipazioni**. Il principio direttivo è stato attuato attraverso l'introduzione di numerose modifiche all'art. 177 del TUIR (in parte riflesse anche negli artt. 175 e 178 del TUIR).

DECORRENZA: le disposizioni si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni **effettuati** dalla data di entrata in vigore del Decreto.



Conferimento di partecipazioni

Ambito soggettivo – le società scambiate possono essere anche non residenti

Art. 177, comma 2: «In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo **di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d)**, ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento [...]».

- Con tale modifica il Legislatore ha inteso superare l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate (i.e. Ris. 43/2017) specificando che **oggetto del conferimento possono essere anche le partecipazioni in società non residenti**. A tal fine è necessario che la società estera conferita sia dotata di assemblea ordinaria.
- Tale ampliamento risulta applicabile anche ai **conferimenti di partecipazioni qualificate** (per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR).
- Confermata **l'esclusione delle società di persone residenti** come società scambiate (il rif. operato dall'art. 177, c.2, del TUIR è alle società di cui all'art. 73 del TUIR).



Conferimento di partecipazioni

Ambito oggettivo – conferimento di partecipazioni di controllo



Negli artt. 177, c. 1 e c. 2 e 178 c. 1 lett. 2) **non si fa più riferimento all'incremento del controllo «in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario».**

A seguito della modifica, il regime di neutralità fiscale per le permutate o del realizzo controllato per i conferimenti, viene esteso all'ipotesi in cui la società acquirente/conferitaria **possiede già, prima dello scambio, una partecipazione che le garantisce il controllo «di diritto»** della società scambiata e lo scambio incrementa i diritti di voto esercitabili dalla conferitaria nell'assemblea ordinaria della società scambiata, **a prescindere dall'esistenza di obblighi legali o vincoli statutari.**

L'intervento attuato in questa sede consente di superare il conflitto tra normativa domestica e comunitaria.


Come evidenziato dalla bozza di relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo, la scelta del legislatore delegato è stata quella di rimuovere un conflitto tra la normativa comunitaria in materia di scambi di azioni intracomunitari e la normativa nazionale che divergeva a causa della richiamata "condizione" che la riforma fiscale va a eliminare.

Conferimento di partecipazioni

Conferimento minusvalente – deducibilità se a valore normale

Art. 177, comma 2: «[...] Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta **inferiore al costo** fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, **la minusvalenza**, determinata ai sensi del primo periodo, è **deducibile**, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, **nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale**, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4.».

Il conferimento è minusvalente laddove le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte in capo alla conferitaria ad un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo al conferente.





Conferimento di partecipazioni

Deroghe all'unipersonalità – i soci della conferitaria

Art. 177, comma 2-bis: «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore **al 2 o al 20** per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore **al 5 o al 25** per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente **o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari** di cui all'articolo 5, comma 5»¹.




¹ Articolo 5, comma 5, del TUIR: Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Conferimento di partecipazioni

Verifica della minoranza qualificata in caso di conferimento di partecipazioni in società holding

Art. 177, comma 2-ter: «Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 162 bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 bis, **le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162 bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate**».

- La qualifica di holding è in funzione dei **valori contabili** delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale (rinvio al 162-bis del TUIR).
- Il test per la verifica del superamento delle soglie di cui all'art. 177, c. 2 del TUIR in caso di società non quotate (cfr. slide precedente) è **limitato alle partecipate di primo livello**.
- La verifica va effettuata per le partecipazioni detenute direttamente dalla holding e per quelle da essa **detenute indirettamente per il tramite di una società controllata qualificabile, a sua volta, come holding**. Non rilevano quindi le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate che non sono qualificabili come holding.
- Non è più richiesto che il superamento delle soglie sussista per tutte le partecipazioni detenute dalla holding (approccio *look through* tenuto conto dell'effetto demoltiplicatore).



- Operativa 1 → $7,2\% = 40\% * 90\% * 20\%$ → sottoposta a test e non supera il limite
Operativa 2 → super il limite → $24\% = 40\% * 60\%$
Operativa 3 → non è da verificare perché controllata da società che supera il limite
Operativa 4 → non è da verificare perché holding non detiene il controllo di subholding

Le altre novità in ambito M&A



21 Ottobre 2024

Elisa Pasqui

Altre novità in ambito M&A


Brevi cenni

Riallineamento dei maggiori emersi in esito a operazioni straordinarie

- **Imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali del **diciotto e del tre cento**, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni.
- **Abrogato** il regime di riallineamento a scaglioni del 12%, 14% e 16%.

Affrancamento straordinario delle riserve

- I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere **affrancati**, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del **dieci per cento**.



Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie


L'*equity test* può essere eseguito facendo riferimento:

- al **patrimonio netto a valori correnti**, determinati in base a perizia giurata riferita alla data di efficacia giuridica della fusione;
- In assenza, all'entità dei **patrimoni netti** delle società partecipanti così come **risultanti dall'ultimo bilancio** o, se inferiori, dalla situazione patrimoniale di fusione senza tenere conto dei versamenti degli ultimi 24 mesi.

In caso di fusione infragruppo i limiti al riporto dei tax assets non si applicano alle perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti facevano già parte dello stesso gruppo.

Conferimento d'azienda e avviamento

- Anche l'avviamento acquisito diventa trasferibile in capo alla conferitaria.




M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.



18:10 *Conclusioni* e chiusura lavori

Al termine sarà offerto ai convegnisti una degustazione di vini dall'Azienda Agricola ' Il Conventino' di Monteciccardo – Pesaro



M&A la visione strategica, sostenibile ed etica di fare impresa oggi, il ruolo dei finanziamenti e del Private Equity, la buona governance ed il ricambio generazionale.







dove di armonia c'era tanto bisogno".
(da F. Hiller, Plauderein mit Rossini)

